



Milano, 04 Agosto 2025

PREMI SPORTIVI CON RITENUTA DEL 20% SE FUORI DA UN RAPPORTO DI LAVORO

Premi sportivi: sì alla ritenuta del 20%, ma solo se corrisposti dagli Enti dilettantistici verso atleti e tecnici e fuori da un rapporto di lavoro sportivo. È quanto emerge dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in esito alla consulenza giuridica presentata da una Federazione sul corretto trattamento fiscale delle diverse tipologie di premi ad essa afferenti.

La Riforma dello Sport ha revisionato la disciplina fiscale sui premi erogati nell'ambito del dilettantismo. Da un lato, abrogando la norma dell'articolo 67, comma 1, lettera m), disciplina del Tuir che li qualificava come redditi diversi e, dall'altro, prevedendo l'applicazione di una ritenuta pari al 20% (articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs. 36/21). Ciò fatta salva la previsione di disposizioni speciali e, in ogni caso, nel rispetto di precisi limiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, gli enti eroganti i premi sono espressamente previsti da Legge: Coni, Cip, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche. Con l'ulteriore precisazione che i premi che scontano la ritenuta al 20% sono solo quelli percepiti da atleti e tecnici per la partecipazione a competizioni sportive ed a titolo di partecipazione a raduni. Un inquadramento che, come chiarito dall'Agenzia, interessa anche i soggetti non residenti, fatta salva l'eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Con la precisazione che la ritenuta non trova applicazione se il premio costituisca una parte variabile della retribuzione per lavoro sportivo. In questa ipotesi, infatti, il premio, ai fini delle imposte dirette, costituirà un variabile della retribuzione e, come tale, andrà assoggettato allo stesso trattamento fiscale previsto per la parte "fissa" del compenso.

La qualifica ai fini reddituali (lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa), in questo caso, dovrà essere effettuata in base al tipo di contratto di lavoro che lega l'atleta od il tecnico dilettante all'Ente sportivo erogante (FSN, DSA, EPS, ASD, SSD), applicando ai fini reddituali e previdenziali le disposizioni previste per i contratti di lavoro sportivo.

Un ulteriore chiarimento riguarda la normativa Iva. Richiamando quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si configura una operazione imponibile quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto. Pertanto, nei casi in cui il soggetto erogante ed il soggetto percipiente siano legati da un contratto di lavoro autonomo ed il premio rappresenti il corrispettivo aggiuntivo della prestazione al raggiungimento di determinati risultati, le somme erogate rappresenteranno parte del compenso e, come tali, saranno assoggettate ad Iva.

DDL IA: TUTTE LE NOVITA' PER LO SPORT

Il Disegno Di Legge è stato approvato in seconda lettura alla Camera, ma deve tornare in Senato.

Intelligenza artificiale utilizzabile anche per organizzare e gestire le manifestazioni sportive. Questo prevede il DDL sull'IA **approvato in seconda lettura dalla Camera** e destinato ad un ulteriore passaggio in Senato per l'approvazione definitiva, che, all'articolo 22, comma 3, si occupa di nuove tecnologie e sport. Inoltre, a certe condizioni, i gestori degli impianti sportivi potranno utilizzare l'IA per il riconoscimento biometrico di chi abusivamente entra negli stadi e nelle arene: è quanto si desume dall'articolo 5 del Regolamento UE sull'IA n. 2024/1689 (AI Act).



1. Il diritto sportivo entra nell'era dell'IA

In effetti, i due corpi normativi, quello nazionale e quello europeo, concorrono a definire **alcuni profili del diritto sportivo nell'era dell'intelligenza artificiale**. Il primo periodo dell'articolo 22, comma 3, del DDL italiano dichiara, innanzi tutto, che lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva. A ciò il DDL in esame aggiunge che all'IA si potrà fare affidamento per sviluppare soluzioni innovative finalizzate ad una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità.

2. I criteri generali

Si tratta di affermazioni di principio, che saranno messe alla prova dei fatti in relazione ad ogni singolo sistema di IA che in concreto sarà adottato. In effetti, **le disposizioni non hanno diretti contenuti precettivi e si limitano a segnalare alcune finalità da perseguire** (benessere psico-fisico ed inclusione delle persone disabili). Il vero problema sarà la verifica di quale e quanta intelligenza artificiale potrà essere utilizzata al fine del benessere psico-fisico e dell'inclusione dei disabili. A tale riguardo una disposizione con cui fare i conti è l'articolo 5 dell'AI Act, che elenca le IA vietate. Tra queste, che possono impattare con l'attività sportiva svolta a qualunque livello e che possono condizionare le modalità per il perseguimento delle citate finalità, ci sono i sistemi IA che utilizzano tecniche subliminali e quelli destinati alla valutazione od alla classificazione delle persone fisiche sulla base delle caratteristiche personali o della personalità (ad esempio, facendo selezione rispetto a possibili eventi sportivi).

3. Sistemi di IA per organizzare manifestazioni sportive

Passando al secondo periodo dell'articolo 22, comma 3, del DDL italiano sull'IA, esso ammette l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale anche per l'organizzazione delle attività sportive. Anche per tale profilo è utile un raffronto con l'articolo 5 del Regolamento UE, in quanto norma con cui rapportarsi in relazione all'applicazione di divieti di accesso agli stadi ed impianti sportivi (**noti con la sigla Daspo**). In proposito, si consideri che l'articolo 5, di regola, **vieta le IA per l'identificazione biometrica** remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di prevenzione e repressione reati. Peraltro, Forze pubbliche ed Autorità giudiziarie **fruiscono di eccezioni alla regola previste per le IA** utilizzate per la prevenzione di minacce all'incolumità delle persone e per l'identificazione dei sospettati di reati. Inoltre, occorre anche evidenziare che l'identificazione in tempo reale è diversa dall'identificazione biometrica in tempo differito, la quale ultima non ricade nel divieto. Infine, come chiarito dagli orientamenti della Commissione sulle pratiche vietate di IA, ai soggetti privati gestori di impianti sportivi non è vietato l'uso, sia in tempo reale sia retrospettivamente, di sistemi di IA di identificazione biometrica (Remote biometric identification, Rbi) per il riconoscimento facciale dal vivo delle persone a cui è vietato l'accesso agli impianti.

ESENZIONE IMU PIU' AMPIA PER ASD E SSD

Impianti sportivi: sull'esenzione Imu approvato un emendamento a maglie larghe. Resta il nodo sull'applicabilità alle società sportive. Quello approvato in Commissione Finanze alla Camera è un correttivo al Decreto fiscale (DL 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo. Vale a dire quella che scatta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali. Un regime, dunque, che presuppone, da un lato, la natura fiscale non commerciale dell'ente e, dall'altro, che le attività sportive siano svolte a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Proprio in questo quadro normativo si inseriscono le due previsioni recate dall'emendamento. Attribuendo, anzitutto, ai Comuni il compito di individuare annualmente i corrispettivi medi, dandone pubblicità

in apposito elenco. Una misura questa condivisibile nell'ottica di perimetrare l'ambito applicativo in linea con le indicazioni normative.

Profili di criticità emergono, invece, con riguardo all'ulteriore previsione. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dai Comuni, si conferma l'esenzione nei confronti di ASD e SSD, in ragione della sola iscrizione al relativo Registro sportivo. Con una formulazione che sembrerebbe, dunque, prescindere dalla sussistenza del presupposto oggettivo (come, ad esempio, lo svolgimento di attività sportive non commerciali) da parte degli enti. Senza, peraltro, considerare che la norma estende l'agevolazione anche alle SSD che, per loro natura, sono enti commerciali ancorché senza scopo di lucro. Aspetti, questi, che generano perplessità anche per i rinvii normativi citati, ormai superati dalla Riforma dello Sport rispetto alla quale occorrerebbe un coordinamento.

RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI RAPPRESENTANTI DI ASD: PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE

La **responsabilità fiscale del rappresentante legale delle ASD** viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della **responsabilità solidale del legale rappresentante**, anche in caso di **successione nella carica** e rispetto a **periodi d'imposta precedenti al suo mandato**.

L'articolo 38 c.c. stabilisce che **le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute**, tra cui rientrano anche le ASD, **ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell'ente**.

Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell'associazione.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, **amplia la portata della responsabilità, ponendo l'accento sull'adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite**.

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato **un avviso di accertamento per IVA ed IRES** a carico di una ASD aderente al **regime fiscale agevolato ex L. 398/1991**, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

- mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
- assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
- violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

L'accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell'ente, in carica **successivamente al periodo d'imposta contestato**, il quale ha eccepito la **mancanza di ingerenza nella gestione** per quell'annualità.

Tuttavia, **la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria**, richiamando un principio chiave:

- **il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare ad invocare l'estraneità ai fatti**.

La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il **principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico**.

Di conseguenza: *"Il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione."*

Tra queste attività rientrano:

- il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
- l'eventuale **presentazione di dichiarazioni integrative**,
- la **tenuta regolare della contabilità**,
- la conservazione e messa a disposizione della documentazione.

In assenza di tali azioni, il subentrante non può essere esente da responsabilità fiscale.

Va ricordato che la **responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile**; mentre quest'ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell'associazione, la **responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva**, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

CONTRIBUTI PER ASD E SSD PER EVENTI SPORTIVI: DOMANDE FINO AL 15 DICEMBRE 2025

Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande di contributo per SSD e ASD dall'8 maggio 2025 al 15 dicembre 2025. Tutte le regole per aderire

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le risorse per l'anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.

Possano presentare la domanda di accesso al contributo:

- le ASD e le SSD in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nell'organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile **a partire dal giorno 8 maggio 2025** al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

1. pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
2. impatto sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
5. adozione di specifiche misure od interventi finalizzati a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente;
6. capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di social media.

Attenzione al fatto che l'accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito **a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025**, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.

Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

SPORT BONUS 2025: PROSSIMA FINESTRA IN OTTOBRE

Credito d'imposta erogazioni impianti sportivi: tutte le regole 2025. Quest'anno riservato solo alle imprese

Dal 15 ottobre 2025, salvo modifiche, sarà possibile presentare le **domande delle imprese che vogliono usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.**

Ricordiamo che la prima finestra si è chiusa il 30 giugno 2025.

Riepiloghiamo tutte le regole del bonus inerente agli impianti sportivi.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso 2025 per le domande per usufruire del credito d'imposta per gestori e titolari di impianti sportivi.

In dettaglio, con la Legge di Bilancio 2025 è stata estesa anche per l'anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626, noto come **sport bonus**.

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell'importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Vengono fissate le seguenti condizioni:

- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e **prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio 2025 ed il 15 ottobre 2025.**

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito d'imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, [qui raggiungibile](#).

Sul sito del Dipartimento dello Sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate.

Inoltre, dal **29 luglio 2025 le associazioni e società sportive, gli ETS e le Onlus** che organizzano corsi per ragazzi e ragazze potranno richiedere di essere inserite nella **lista** che le famiglie dovranno consultare per poter individuare le attività coperte dal contributo, fino a un massimo di **300 euro**.

Gli enti hanno tempo fino alla scadenza dell'**8 settembre 2025** per presentare la richiesta, mentre resta da definire la tabella di marcia che dovranno rispettare i nuclei familiari con i requisiti per ottenere l'agevolazione.

Bonus sport ed altre attività ricreative	
Agevolazione	Contributi ad ASD e SSD iscritte a Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche ed ETS iscritti al RUNTS per le attività svolte
Requisiti	Il contributo viene erogato in relazione alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro a copertura delle spese per figli o figlie fiscalmente a carico con età dai 6 ai 14 anni
Importo	Fino a 300 euro
Dotazione totale	30 milioni di euro

L'accesso alle risorse del Fondo dote famiglia, in totale 30 milioni di euro, si articola in due fasi:

- la prima coinvolge direttamente le **associazioni**: sono chiamate ad iscriversi nell'apposito elenco tutte le organizzazioni che intendono offrire alle famiglie la possibilità di coprire i costi delle attività sportive e ricreative tramite il bonus previsto dalla **Legge di Bilancio 2025**;
- definito l'elenco degli enti che fanno parte nel circuito dell'agevolazione, le **famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro** potranno richiedere un contributo per l'iscrizione e la frequenza dei corsi da parte dei figli e delle figlie, massimo due, tra i 6 ed i 14 anni.

L'importo per ogni ragazzo o ragazza sarà pagato, poi, direttamente alle associazioni che hanno svolto le attività.

Il primo passo per mettere in moto la macchina organizzativa, quindi, è la raccolta delle **adesioni** da parte degli **enti**.

Dal 29 luglio 2025 tramite il [portale del Dipartimento per lo Sport](#) potranno presentare **domanda** per entrare a far parte del **sistema del bonus**:

- le associazioni e le società sportive regolarmente iscritte al **Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche**;
- gli Enti del Terzo settore iscritti al **Registro Unico del Terzo Settore**;
- le **ONLUS** iscritte all'apposita anagrafe dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuato l'accesso sulla piattaforma istituzionale, le associazioni dovranno comunicare una serie di **informazioni sull'offerta sportiva**, che può prevedere anche più discipline:

- tipologia di corso o natura di attività ricreativa;
- periodo di attività;
- numero dei posti disponibili;
- durata complessiva per un minimo di sei mesi;
- costo totale dell'attività, che potrà anche essere superiore ai 300 euro del contributo;
- ore settimanali di attività garantite.

I corsi dovranno prevedere **almeno due appuntamenti a settimana**, con il primo incontro entro il **15 dicembre 2025** e l'ultimo entro il 30 giugno 2026.

In questa fase non sono previste graduatorie od altri criteri di ammissione; pertanto, saranno validamente ricevute tutte le manifestazioni correttamente compilate ed inviate.

Come specificato, a beneficiare del **bonus** saranno le famiglie, ma il contributo sarà erogato direttamente alle organizzazioni che svolgono le attività, in tre *tranches*.

La prima, pari al 30% del totale, al momento dell'inizio delle attività. Le successive quote del 40% e del 30% saranno riconosciute a metà ed a fine corso, verificando la **frequenza da parte dei ragazzi e delle ragazze**.

ROTTAMAZIONE QUATER: PAGAMENTO ENTRO IL 5 AGOSTO 2025 PER LA RATA SCADUTA IL 31 LUGLIO 2025

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata o Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022 era **necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2025**.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla Legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#), disponibili anche sul sito in area riservata.

Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento, oppure se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano ed i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Relativamente, invece, ai soggetti riammessi alla rottamazione al 30 aprile 2025, il termine ultimo per la prima od unica rata scade il 5 agosto 2025.

Più in dettaglio, i contribuenti che sono stati riammessi alla Rottamazione quater, potranno eseguire i pagamenti secondo il piano comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno 2025:

- **in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,**
- oppure fino ad un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Vale anche in questi casi la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti; ad esempio, per la scadenza del 31 luglio 2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5 agosto 2025, e così via.

DEMANIO: VIA A PROPOSTE PER L'EX CITTA' DELLO SPORT

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato in data 31.07.2025 l'Avviso esplorativo per avviare iniziative in partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione e riconversione del compendio denominato "ex Città dello Sport" di Tor Vergata a Roma, finalizzati al completamento, anche per lotti funzionali, dell'area per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile del territorio.

L'avviso attua l'indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sollecita l'acquisizione di proposte da parte di privati dirette a realizzare, mediante finanza di progetto, interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, al fine di attrarre investimenti privati, ottimizzarne il rendimento economico e creare valore sociale ed ambientale per il territorio. L'avviso ha lo scopo di sollecitare i privati a farsi promotori. Il promotore verrà scelto con una valutazione d'intesa tra gli enti del territorio. Ciò permetterà poi di procedere alla pubblicazione del bando per l'affidamento di una concessione con lo strumento della finanza di progetto.

L'Agenzia del Demanio sta lavorando dall'ultimo semestre del 2024 al tavolo tecnico con la Regione Lazio ed il Comune di Roma Capitale per condividere il percorso amministrativo e

raggiungere l'intesa sulla destinazione urbanistica del sito. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 30 dicembre 2025.

L'iniziativa risponde all'obiettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Governo di apertura al mercato per l'attrazione di capitali privati nella valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e nella rigenerazione delle periferie.

RIMBORSI SPESE TRASFERTE ALL'ESTERO: AMMESSI I CONTANTI

Un documento di prassi fa chiarezza sulle nuove modalità di pagamento ammesse per i rimborsi spese – vitto, alloggio, viaggio e trasporto – dei dipendenti in missione o trasferta all'estero, dopo le ultime novità normative in materia.

L'Agenzia delle Entrate interviene sulle nuove modalità di pagamento ammesse per i **rimborsi spese** – vitto, alloggio, viaggio e trasporto – dei dipendenti in missione o trasferta all'estero, dopo le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2025** e dal DL 84/2025 (**DL fiscale**).

In base all'interpretazione aggiornata, la non imponibilità dei **rimborsi spese** per le missioni o trasferte fuori dal territorio italiano non richiede più che i pagamenti siano eseguiti con strumenti tracciabili.

Per le trasferte in Italia, invece, per l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che il dipendente utilizzi solo **mezzi di pagamento diversi dal contante** (bonifici, carte, sistemi elettronici).

La novità in questione per le spese all'estero semplifica la gestione dei **rimborsi spese** per i datori di lavoro che inviano i propri dipendenti all'estero, eliminando il rischio di tassazione in caso di utilizzo del contante in Paesi dove non sono disponibili alternative.

VEICOLI AZIENDALI AI DIPENDENTI IN USO PROMISCOUO: CASO PARTICOLARE

Quale criterio di tassazione applicare in caso di veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati dopo il 30 giugno 2025.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il criterio di tassazione in caso di **veicoli aziendali** ordinati e concessi in uso promiscuo ai **dipendenti** con contratti stipulati entro il **31 dicembre 2024**, ma assegnati in data successiva al **30 giugno 2025**. Nel dettaglio, in questo caso si applica il criterio di tassazione del **fringe benefit** basato sul "**valore normale**" al netto dell'utilizzo aziendale; infatti, il caso in esame non rientra nell'applicazione dell'art. 1 c. 48 bis L. 207/2024, che prevede, per i veicoli ordinati dal datore entro il 31 dicembre 2024 e consegnati **entro il 30 giugno 2025** l'applicazione della disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica, salvo opzione per la nuova disciplina, se più favorevole (es. veicoli elettrici). E' stata, quindi, confermata la tesi già esposta dall'Amministrazione finanziaria con la precedente Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E.

TASSI DI USURA: NUOVA RILEVAZIONE

Con apposito Decreto Ministeriale è stata resa nota la nuova rilevazione dei tassi di interesse usurari in materia di factoring, leasing, mutuo ed apertura di credito in conto corrente per il periodo 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.

Per il calcolo, i tassi medi rilevati sono stati aumentati di un quarto e si è aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali, come previsto dalla Legge.

Factoring	- fino a 50.000 euro	- 11,6625 %
	- oltre 50.000 euro	- 9,9000 %
Leasing	Immobiliare:	
	- a tasso fisso	- 10,8875 %
	- a tasso variabile	-11,0500%
	Strumentale:	
	- fino a 25.000 euro	- 15,8375 %
	- oltre 25.000 euro	-12,7625%
Mutuo	Aeronavale e su autoveicoli:	
	- fino a 25.000 euro	- 15,0000 %
	- oltre 25.000 euro	- 13,8375%
Apertura di credito in conto corrente	- a tasso fisso	- 8,0125 %
	- a tasso variabile	- 9,4625%
	- fino a 5.000 euro	- 16,7250 %
	- oltre 5.000 euro	- 15,1375%

RACCOLTE FONDI NELLO SPORT: DAL 1° GENNAIO 2026 PERDONO L'AGEVOLAZIONE IRES. NOVITA' ANCHE PER I PREMI SPORTIVI

Dal 1° gennaio 2026 per le ASD/SSD che operano in regime di L. 398/1991 cesserà di sussistere la decommercializzazione ai fini Ires dei proventi derivanti dalla raccolta fondi. Si tratta di uno degli effetti del **Decreto Legislativo 33/2025**, che interviene a colpi di abrogazioni sul sistema di favore previsto per lo sport dilettantistico, azzerando una misura mai toccata dalla Riforma dello Sport. Viene così meno la decommercializzazione dei proventi ottenuti in occasione di raccolte occasionali entro il limite di due eventi annui e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. Il beneficio era riservato alle ASD/SSD che avevano optato per il regime della Legge 398/1991, così come previsto dall'art. 25 della Legge n. 133/1999. Dal prossimo anno, quindi, verrà definitivamente meno la decommercializzazione Ires della raccolta fondi.

Altra modifica di rilievo riguarda i **premi sportivi**. L'articolo 45, comma 9, del Decreto Legislativo 33/2025 reintroduce dal 2026 la soglia di esenzione di 300 euro dalla ritenuta del 20% sui premi erogati in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche. La disposizione ricalca quanto già previsto in via temporanea dal Milleproroghe (DL 215/2023) e ne stabilizza l'effetto in modo strutturale. Resta, tuttavia, poco chiara la decorrenza dell'agevolazione: il testo fa, infatti, riferimento ai premi corrisposti a partire dal 29 febbraio 2024, ma fissa l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026. Una sovrapposizione che rende necessario un intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, per evitare incertezze applicative. Confermata, infine, la regola secondo cui la soglia non opera in modo assoluto, ma va verificata in relazione al totale annuo corrisposto dal singolo soggetto erogante a ciascun beneficiario. In caso di superamento, la ritenuta va applicata sull'intero ammontare e non solo sulla quota eccedente, con il rischio, in caso di premi di importo contenuto, che l'imposta dovuta superi il valore netto riconosciuto all'atleta.

DECRETO-LEGGE N. 96/2025: DECRETO SPORT

La Camera dei Deputati ha approvato il 29 luglio 2025, il Disegno Di Legge di conversione del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, recante **disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport** ([AC 2488-A](#)). Il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è stato

fissato alle ore 10 del 30 luglio 2025. Vi terremo aggiornati con successiva Newsletter sul testo definitivo che verrà approvato e pubblicato, tenuto conto che tante sono le misure contenute in detto Provvedimento.

DOMANDE E RISPOSTE

“Una SSD è in possesso di una partita Iva. Nel corso del 2024, essa ha concesso ad altre associazioni e ad un professionista, per un totale di tre atti, l'utilizzo del proprio spazio con annessi servizi (gas, acqua eccetera). Ad oggi la Società non ha attivato la fatturazione elettronica. Questi atti possono essere considerati prestazioni occasionali, essendo solo tre e configurandosi come un servizio del tutto al di fuori di quelli istituzionali offerti dalla Società?”

La risposta è negativa. Essendo la SSD in possesso di partita Iva, ed essendo le prestazioni, rese verso corrispettivo, estranee all'attività istituzionale, non si può parlare di prestazioni occasionali. Ricorre, quindi, l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica. In particolare, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo è stato ampliato alle operazioni tra privati (B2B e B2C), includendo tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Dal 1° luglio 2022 poi, l'obbligo vale anche per i regimi forfettari. Andando più nello specifico, dal 1° ottobre 2022 la fattura elettronica deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

“Nel corso del 2023, l'Amministratore Unico di una Società per Azioni ha rinunciato all'incarico per l'insorgere di cause di incompatibilità. La rinuncia è avvenuta prima dell'approvazione del bilancio 2022, relativo all'ultimo esercizio in cui lo stesso era in carica. È stato, quindi, nominato, sempre nel 2023, il nuovo Amministratore Unico, che ha provveduto ad approvare il bilancio dell'anno 2022. Si chiedono chiarimenti sulla determinazione della durata della carica triennale del nuovo Amministratore e, in particolare, su quale sia da considerare il suo "primo" esercizio. Bisognerà fare riferimento al 2022, in quanto a quest'anno risale il primo bilancio soggetto ad approvazione del nuovo Amministratore Unico, sebbene la sua nomina sia avvenuta nel 2023 (e, in questo caso, la scadenza della carica coinciderebbe con la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024)? Oppure va considerato come primo esercizio il 2023, anno di nomina, sebbene l'Amministratore Unico abbia provveduto all'approvazione del bilancio del 2022 (con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025)?”

L'articolo 2383 del Codice civile dispone che “la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450... Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”. La norma, da un lato, lega la durata in carica dell'Amministratore agli esercizi sociali (non all'anno solare) e, in secondo luogo, stabilisce precisamente il momento di cessazione dell'Organo, facendolo coincidere con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; è, inoltre, la medesima assemblea che approva il bilancio a provvedere anche alla nomina dei nuovi Amministratori.

Applicando tale disposizione al caso prospettato, si delinea la seguente situazione: l'Amministratore Unico è stato nominato nel 2023 per un periodo di tre esercizi - quindi, 2023, 2024 e 2025 - e giungerà a scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31



dicembre 2025. Non rileva il fatto che l'Amministratore sia stato chiamato a predisporre, nel 2023, il bilancio 2022, in quanto quest'ultimo era rimasto da approvare; il primo esercizio di carica dell'Amministratore nominato è, quindi, il 2023.

“Se il termine di 120 (o 180) giorni per l'approvazione del bilancio cade di domenica, il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo?”

La risposta è affermativa; se il termine previsto per l'approvazione del bilancio, individuato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2364, secondo comma, primo o secondo periodo (rispettivamente, 120 giorni o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), cade in un giorno festivo, si applica l'articolo 1187 del Codice civile, che richiama l'articolo 2963, terzo comma, del Codice civile (in materia di computo dei termini di prescrizione), per cui il termine si sposta al primo giorno non festivo successivo. La norma stabilisce infatti che, ove il Codice civile preveda che un determinato comportamento vada tenuto entro un determinato termine, il termine stesso deve essere prorogato al giorno successivo se cade in un giorno festivo.

Questo principio è stato confermato dalla Cassazione (sezione III civile, sentenza 12 maggio 2015, n. 9572). Pertanto, se il termine per l'approvazione del bilancio cade in un giorno festivo, esso si proroga automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

“Nel 2018 una ASD, con codice fiscale e partita Iva, che applica il regime previsto dalla Legge 398/1991, ha acquistato da un privato un furgone, da adibire al trasporto del materiale/abbigliamento tecnico necessario per lo svolgimento delle partite. Il privato venditore ha rilasciato una dichiarazione in cui attestava di vendere il mezzo alla ASD e di ricevere l'importo pattuito con assegno bancario, senza applicazione di Iva. Ora, dato che il furgone ha esaurito la funzione per il quale era stato acquistato, la ASD intende venderlo ed ha già individuato il potenziale acquirente. La ASD, avendo acquistato il mezzo da un privato, senza applicazione dell'Iva, e vendendo il mezzo ad un privato, come si deve comportare? Deve emettere una fattura al privato in esenzione Iva, trattandosi di un bene funzionale agli scopi istituzionali, che peraltro è stato acquistato senza l'applicazione dell'Iva?”

Nel caso descritto sono ammesse due soluzioni.

In base alla prima, la ASD, nell'ambito del regime previsto dalla Legge 398/1991, avendo acquistato il furgone da un privato senza applicazione dell'Iva, non può emettere fattura in esenzione Iva nella successiva vendita del mezzo ad un altro privato. Infatti, l'esenzione Iva di cui gode la ASD, in base alla Legge 398/1991, riguarda esclusivamente le operazioni rientranti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La cessione del furgone, non rientrando tra le operazioni proprie dell'attività istituzionale della ASD, è soggetta ad Iva secondo le regole ordinarie. Pertanto, l'associazione dovrà emettere fattura con applicazione dell'Iva nei confronti del privato acquirente.

Alternativamente a tale ipotesi, è possibile adottare anche la soluzione che segue. Considerato che l'autoveicolo è stato acquistato da un soggetto privato sprovvisto di partita Iva, tale operazione è stata qualificata come "fuori campo Iva". Indipendentemente dalla tipologia di veicolo acquistato, prescindendo, quindi, dal fatto che questo sia strumentale, la successiva cessione del veicolo potrà essere soggetta al regime del margine per i beni usati, secondo quanto disposto dal DL 41/1995, che si applica anche ai contribuenti che occasionalmente effettuano la cessione di beni mobili usati e, in particolare, di mezzi di trasporto, in relazione ai quali non hanno subito, all'atto dell'acquisto, la rivalsa dell'Iva. In base a tale regime speciale - che, in quanto tale, prevale sul regime previsto

dalla Legge 398/1991 e, quindi, è applicabile anche al caso descritto nel quesito -, si prendono in esame e si pongono a confronto il prezzo di acquisto, maggiorato delle eventuali spese di riparazione ed accessorie, e quello di vendita; se il secondo prezzo sarà maggiore del primo, verrà assoggettata ad imposta la differenza tra i due valori. Se, invece, i due valori saranno uguali od il secondo sarà inferiore al primo, la fattura emessa non sarà soggetta ad Iva. La fattura dovrà riportare in calce la dicitura «Operazione assoggettata al regime del margine di cui all'articolo 36, comma 1, del DL 41/1995, convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni e integrazioni».

“Un maestro di sci, nel 2023 studente ed iscritto alla gestione separata, è diventato, nel 2024, socio di una scuola di sci - qualificata come associazione tra artisti e professionisti, con codice Ateco 931999 «Altre attività sportive Nca» - ed ha inserito il reddito percepito nel quadro RH del modello Redditi Pf 2025. Essendo l'unica attività, il maestro doveva iscriversi alla gestione commercianti e pagare l'Inps sul reddito dichiarato nel quadro RH?”

La posizione previdenziale dei contribuenti che esercitano la professione di maestri di sci è stata più volte oggetto di chiarimenti da parte dell'Inps. L'Istituto ha, infatti, confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti anche per coloro che esercitano l'attività in forma associata. Il riferimento normativo cardine è la Legge 160/1975, che, all'articolo 29, comprende espressamente i maestri di sci tra le categorie soggette all'iscrizione a tale gestione previdenziale. A chiarire definitivamente la questione è intervenuto poi il messaggio Inps 20027/2012, il quale precisa che l'obbligo contributivo sussiste per l'intero anno, indipendentemente dalla stagionalità dell'attività, salvo che intervenga la cessazione formale dell'attività alla Camera di Commercio. In altri termini, la sola natura stagionale della professione non è sufficiente a sospendere l'obbligo di versamento dei contributi. L'Inps ha inoltre ribadito - anche attraverso le Circolari 79/2020, 88/2021, 66/2022 e 72/2024 - che i maestri di sci, pur producendo redditi di lavoro autonomo, non sono assoggettati alla gestione separata. Tali contribuenti, pertanto, non dovranno versare i contributi, né compilare la sezione dedicata del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. Al riguardo, va inoltre evidenziato, come confermato dalla prassi Inps, che i contribuenti che operano tramite associazioni professionali, quali per esempio le scuole di sci, nonostante dichiarino il reddito nel quadro RH, non vedranno modificata la natura dell'obbligo previdenziale. In conclusione, nel caso di specie, il maestro di sci che nel 2024 è socio di una scuola di sci, e percepisce redditi dichiarati nel quadro RH, è obbligato all'iscrizione alla gestione commercianti Inps, con conseguente versamento dei contributi a tale gestione. L'attività svolta tramite l'associazione non costituisce, quindi, motivo di esonero.

“Alla luce delle nuove disposizioni di tracciabilità dei rimborsi spese, introdotte a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi chilometrici ai dipendenti possono essere ancora rimborsati per contanti o devono seguire la normativa che prevede il pagamento attraverso sistemi tracciabili?”

Le novità introdotte della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), in tema di rimborsi delle spese - per vitto, alloggio, viaggio e trasporto - effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea nell'ambito di una trasferta, riguardano l'obbligo, in capo al lavoratore, di sostenere tali spese con strumenti di pagamento tracciabili. In difetto, le stesse, non potranno considerarsi esenti da imposizione fiscale e contributiva. Si ritiene che il rimborso chilometrico calcolato sulla base delle tabelle Aci, tenendo conto della percorrenza effettuata e del tipo di automezzo utilizzato, non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 51, comma 5, del DPR 917/1986, Tuir. Circa, invece, le



modalità di pagamento di tale rimborso a favore del lavoratore da parte del datore di lavoro, l'articolo 1, commi 910-913, della Legge 205/2017, di Bilancio per il 2018, ha introdotto l'obbligo del pagamento della retribuzione attraverso sistemi tracciabili. A questo proposito, la nota 7369/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che tale obbligo si riferisce «soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l'utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti». Pertanto, posto che è sempre comunque consigliabile effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, il datore di lavoro può ancora provvedere ad effettuare i rimborsi chilometrici in contanti.

“Fruisco di cure termali annuali, con ricetta del Ssn (Servizio sanitario nazionale), in particolare per sedute di fangoterapia e massaggio terapeutico. Nel Mod. 730/2025 precompilato non mi è stata riconosciuta la detraibilità del ticket pagato per il massaggio terapeutico, mentre è detraibile il ticket pagato per la fangoterapia. Vorrei conoscere il motivo di questa differenza.”

Il motivo potrebbe essere legato al fatto che il massaggio terapeutico, anche se prescritto, potrebbe non essere stato erogato da personale sanitario abilitato secondo quanto prescrive la normativa fiscale (intendendo con questo termine il medico, il fisioterapista od un altro professionista abilitato, per esempio, il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). Per il Mod. 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate riceve i dati tramite il Sistema tessera sanitaria, che distingue le spese per codice e fornitore: se il codice spesa del massaggio terapeutico è associato ad una prestazione non sanitaria, od effettuata da soggetto non abilitato, questa viene esclusa automaticamente dalla detrazione nel precompilato. La fangoterapia, invece, risulta registrata come prestazione sanitaria erogata in regime Ssn e, quindi, detraibile. Ciò premesso, potrebbe comunque inserire come “detraibile” la spesa manualmente nel Mod. 730, se dalla documentazione in Suo possesso si rileva che il massaggio è stato effettuato da professionista abilitato. A volte, infatti, il problema è solo di classificazione nei sistemi informatici. Concludendo, si evidenzia che quelle sostenute per le cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno, come precisato nella Risoluzione 207/1976) rientrano fra le spese sanitarie per le quali la detrazione d'imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, DPR 917/1986; Circolare 14/E/2023). Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E/2023 (alle pagine 48 e 49), la detrazione spetta in presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. La documentazione da controllare e conservare è la seguente:

- ricevuta relativa al ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn;
- prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione. In mancanza di tale documentazione, possono essere utili la ricevuta del versamento bancario o postale, la ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, l'estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA, o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.



“Un istruttore di pilates, lavoratore autonomo con partita Iva (codice Ateco 85.51.00), in regime forfettario, svolge la propria attività al servizio di palestre, asd, ssd e privati. Ai fini previdenziali, questo soggetto è obbligato ad iscriversi alla gestione separata Inps, ex articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995, oppure alla gestione Inps ex Enpals, con relativa trattenuta in fattura pari al 9,19% ed i restanti due terzi a carico dei committenti? Inoltre, l'istruttore può beneficiare dell'esenzione fiscale fino a 15.000 euro, prevista dall'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021?”

A partire dal 1° luglio 2023, le figure degli istruttori in impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, di cui ai punti 20 e 22 del DM Lavoro e politiche sociali 15 marzo 2005, hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021. In particolare, se tali soggetti sono inquadrati come lavoratori subordinati, interviene il Fondo pensione sportivi; se invece si tratta di prestazioni autonome o parasubordinate, interviene la gestione separata Inps. Al pari delle altre figure citate, gli istruttori già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) hanno avuto il diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già applicato. Solo in tale caso, dopo aver esercitato la scelta comunicandola all'Inps, potranno, anche come lavoratori autonomi, accedere al relativo regime, continuando, tra l'altro, ad avere la trattenuta in busta paga della quota dei contributi a loro carico (quota di un terzo). Diversamente, l'istruttore deve iscriversi alla gestione separata come lavoratore autonomo e versare il 25% dei contributi alla gestione stessa (ridotti del 50% fino a fine 2027), più i contributi minori od assistenziali del 2,03% sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro annui (fino a tale valore c'è una esenzione contributiva). Nel caso prospettato, infine, si evidenzia che, in quanto sportivo nell'area del dilettantismo, l'istruttore può fruire dell'esenzione ai fini fiscali fino a 15.000 euro annui, ex articolo 36 («Trattamento tributario») del D. Lgs. 36/2021.

“Un dipendente in trasferta porta a rimborso la spesa per un pasto sostenuto con una App che consente la creazione di un borsellino virtuale ricaricabile tramite buoni pasto aziendali o carta di credito: può chiedere il rimborso esentasse? La ricevuta del pagamento elettronico è presente e riconducibile ad un UID Borsellino numerato. L'App di buoni pasto utilizzata è legata ad account registrato tramite cellulare ed e-mail aziendale del collega. Potrà essere considerato tracciabile ai fini del rimborso esentasse? Anche ove non collegato ad un conto corrente bancario?”

Il dipendente in trasferta che sostiene una spesa per un pasto utilizzando un'applicazione digitale collegata ad un borsellino elettronico ricaricabile sia con buoni pasto aziendali, sia con fondi personali (ad esempio carta di credito), può chiedere il rimborso della spesa in regime esentasse solo a determinate condizioni. Anche se il borsellino non è direttamente collegato ad un conto corrente bancario, ciò che rileva ai fini fiscali è la tracciabilità effettiva della transazione e la riconducibilità certa al lavoratore. Nel caso descritto, in cui la spesa è tracciata attraverso un UID univoco generato dal sistema, associato ad un account personale registrato con e-mail e numero aziendale del dipendente, ed in presenza di una ricevuta elettronica del pagamento, la condizione della tracciabilità pare essere soddisfatta. Tuttavia, per poter essere fiscalmente rimborsabile ed esente, è necessario che il pasto sia stato pagato con fondi personali del dipendente e non con buoni pasto aziendali (questi ultimi, infatti, beneficiano di un regime di esenzione proprio e non possono generare un ulteriore rimborso). In presenza di ricariche promiscue del borsellino virtuale, è essenziale che sia tecnicamente possibile distinguere con certezza la fonte di pagamento utilizzata per la singola transazione.



“Un preparatore atletico in regime forfettario, tesserato Coni, presta la sua attività verso privati, associazioni sportive iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché società di capitali ordinarie che gestiscono centri sportivi. Si chiede se questo soggetto possa fruire delle agevolazioni contributive e fiscali previste dal D. Lgs. 36/2021 per i lavoratori sportivi.”

Il D. Lgs. 36/2021 prevede agevolazioni contributive (articolo 35, comma 8-bis) e fiscali (articolo 36) per i lavoratori sportivi che operano nell'area del dilettantismo, disponendo, in tale contesto, un esonero fiscale fino a 15.000 euro ed un esonero previdenziale fino a 5.000 euro. Conseguentemente, il preparatore atletico avrà diritto a tali agevolazioni per tutti i rapporti di lavoro realizzati con enti, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restando esclusi tutti quelli non riferiti all'ambito dilettantistico.

“Un contribuente riceve a gennaio 2025 il pagamento di una fattura emessa a novembre 2024, quando ancora si trovava in regime forfettario. In questo caso dovrà emettere una nota di addebito per la sola Iva? Il fornitore che ha pagato la fattura doveva sincerarsi dell'uscita dal forfait e operare la ritenuta d'acconto?”

Stante l'avvenuta emissione della fattura nel 2024, ossia prima dell'uscita dal regime forfettario, nel caso prospettato, al momento dell'incasso, non occorre emettere una nota di addebito di sola Iva. In altre parole, la fattura emessa nel 2024 (anno di applicazione del regime forfettario) e saldata nel 2025 non deve essere integrata con l'Iva. Ciò in quanto l'Iva segue il momento di emissione della fattura e, pertanto, l'operazione rimane esclusa dal campo di applicazione del tributo anche se l'incasso è successivo (Circolare 32/E/2023, paragrafo 3.1). Ai fini reddituali, invece, il provento incassato nel 2025 dovrà essere assoggettato ad Irpef ordinaria in tale annualità, secondo il principio di cassa. Sulla fattura emessa a novembre 2024, non doveva essere evidenziata la ritenuta d'acconto. Il fornitore, quindi, non aveva un obbligo specifico di sincerarsi dell'eventuale fuoriuscita dal regime per quel pagamento, dato che la fattura era stata emessa correttamente in costanza di applicazione del regime forfettario. Per le successive fatture da emettere nel 2025, sono d'obbligo l'annotazione dell'Iva e l'assoggettamento, ove previsto, a ritenuta d'acconto.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

